

## proposta di deliberazione n. 1/10

a iniziativa dell'Ufficio di Presidenza

*presentata in data 30 settembre 2010*

—————

CONSIGLIERE ROBERTO ZAFFINI: CONTESTAZIONE DELLA CAUSA  
DI INCOMPATIBILITÀ PREVISTA DALL'ARTICOLO 122, SECONDO COMMA,  
DELLA COSTITUZIONE E DALL'ARTICOLO 4, PRIMO COMMA,  
DELLA LEGGE 23 APRILE 1981, N. 154

—————

## L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto l'articolo 122 della Costituzione;

Visto l'articolo 19, comma 2, lettera b), dello Statuto regionale, che demanda al Regolamento interno dell'Assemblea la disciplina della convalida dei consiglieri eletti e le procedure per la verifica delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità in armonia con le leggi statali e regionali;

Visto l'articolo 7, commi terzo, quarto, sesto, settimo, ottavo e nono della legge 23 aprile 1981, n. 154;

Visto l'articolo 15 del Regolamento interno che disciplina, in armonia con le sopra citate norme della legge 154/1981, il procedimento di contestazione delle cause di incompatibilità sopravvenute da parte dell'Assemblea legislativa, attribuendo l'iniziativa all'Ufficio di Presidenza;

Dato atto che il consigliere Roberto Zaffini risulta essere stato proclamato deputato nella seduta della Camera dei deputati n. 362 del 30 luglio 2010;

Rilevato pertanto che è venuta a concretizzarsi nei confronti del consigliere Roberto Zaffini la causa di incompatibilità prevista dall'articolo

122, secondo comma, della Costituzione e dall'articolo 4, primo comma, della legge 154/1981;

Vista la proposta dell'Ufficio di Presidenza adottata nella seduta del 27 settembre 2010, n. 161;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), della l.r. 30 giugno 2003, n. 14 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Segretario dell'Ufficio di Presidenza;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

## D E L I B E R A

- 1) di contestare al consigliere Roberto Zaffini la causa di incompatibilità prevista dall'articolo 122, secondo comma, della Costituzione e dall'articolo 4, primo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154, a motivo della elezione in surrogazione a membro della Camera dei deputati;
- 2) di assegnare al consigliere predetto dieci giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione relativa al presente atto, per formulare osservazioni o per eliminare la causa di incompatibilità indicata al punto 1).